



Allegato 3 al verbale n.2
(Giudizi)

Candidato dott. Di Masi Maurizio

Giudizio sui titoli e sul curriculum del candidato:

Il candidato è ricercatore t.d. (art. 24 c.3-a L. 240/2010) in Diritto privato (IUS/01) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia e ha ottenuto l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di II fascia nel Settore concorsuale 12/A1 (Diritto privato) con decorrenza 10 novembre 2020. In precedenza, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto privato e nuove tecnologie (XXV° ciclo) presso l'Università degli Studi di Bari ed è stato assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Perugia (dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2015 e dal 1° maggio 2019 al 30 aprile 2020). Dal cv emerge lo svolgimento di attività didattica. Nello specifico, il candidato ha ricoperto la qualifica di: Professore a contratto di Diritto civile presso la SSPL dell'Università degli Studi di Perugia; Professore a contratto di "Diritto privato delle biotecnologie" (IUS/01 - 11 maggio 2016 al 31 ottobre 2017), Laurea triennale LX024 - Funzionario giudiziario e amministrativo – Teledidattico, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia; Professore a contratto di Diritto di famiglia nel Corso di Alta formazione in Mediazione familiare, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia (dal 30 aprile 2018); Titolare del corso di Istituzioni di diritto sportivo (A-L), Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive, Università di Perugia (a.a. 2022/2023). Ha conseguito nel 2016 il Premio Edoardo Ruffini, assegnato dall'Accademia nazionale dei Lincei per il programma di ricerca presentato, dal titolo: "La famiglia fra laicità e pluralismo" ed è risultato finalista per il Premio di Divulgazione Scientifica 2016 (Associazione Italiana del Libro, CNR, AIRI), nell'ambito del quale il libro "Il fine vita" è stato giudicato la miglior pubblicazione giuridica. È Referee delle Riviste "The Cardozo Electronic Law Bulletin" e "Bio-Law Journal" (rispettivamente, dal 2018 e dal 2020) e ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi convegni/seminari anche di rilievo internazionale. Il candidato dichiara inoltre lo svolgimento di attività di ricerca all'estero in qualità di Visiting Researcher Associate presso la Florida International University (Miami, USA), da gennaio ad aprile 2020. Infine, tra le altre esperienze professionali indicate nel cv, il candidato dichiara di essere stato Consigliere onorario presso la sezione Minorenni della Corte di Appello di Perugia (giudice minorile) dal 9 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

Valutazione complessiva dei titoli e del curriculum del candidato:

La Commissione, in ragione dei criteri stabiliti nel verbale n. 1, delibera all'unanimità, di esprimere un giudizio "buono" sui titoli e sul curriculum del candidato. Il candidato, ricercatore t.d. (tipo A) presso l'Università degli Studi di Perugia, ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in diritto privato e nuove tecnologie ed è stato assegnista di ricerca. Ha svolto una adeguata attività didattica e di formazione presso qualificate istituzioni. Ha partecipato a diversi convegni, anche all'estero. Ha conseguito il Premio Edoardo Ruffini per il programma di ricerca dal titolo: "La famiglia fra laicità e pluralismo" ed è risultato finalista per il Premio di Divulgazione Scientifica 2016 (Associazione Italiana del Libro, CNR, AIRI).

Giudizio sulla produzione scientifica del candidato:

1. *Ripensare il cibo come bene comune*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2022 (classe A)

Il candidato muove dal c.d. *right to food*, quale diritto fondamentale al cibo, per poi operare una riflessione sulla opportunità di una tutela condivisa e partecipata al "sistema cibo". Nella prospettiva seguita, il cibo è inteso come *commons*, lì dove esso non è soltanto una necessità fisiologica, ma contribuisce a delineare l'identità culturale di ogni comunità. Da qui la necessità di prevedere strumenti e forme di tutela che rendano effettivo il diritto all'accesso al cibo, nonché di ripensare quegli strumenti che assicurino la formazione e l'informazione degli interessati affinché la loro partecipazione sia consapevole ed efficace. Si richiamano quindi il c.d. reddito di base, i partenariati pubblico-privato, nonché i partenariati pubblico-comune. Sul piano positivo, l'a. analizza poi la l. n. 166 del 2016 che disciplina le c.d. "eccedenze alimentari" e lo "spreco alimentare", evidenziandone meriti, ma

anche limiti, in quanto essa non arriverebbe comunque a riconoscere al cibo la qualifica di commons, essendo piuttosto volta ad incentivare pratiche caritatevoli da parte dei soggetti operatori del settore alimentare. L'aria-lizza anche la modifica apportata dalla L. cost. n. 1 del 2022, recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente" che, come noto, inserisce all'art. 9 cost., tra i principi fondamentali, la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni: in tale direzione, secondo l'a., l'art. 9 diventa un «parametro di conformazione del "sistema cibo", incidendo nel suo aspetto tanto materiale che immateriale». Il lavoro si sviluppa, inoltre, sul piano applicativo, con l'indagine sul diritto all'accesso alla mensa scolastica, sui c.dd. distretti di cibo (quale esempio di partenariato tra pubblico e privato), nonché sui gruppi di acquisto solidale (G.A.S.). Si evidenzia, quindi, la necessità di passare da una tutela 'verticale', la quale si basa sulla 'lotta alla fame', ad una tutela orizzontale, che veda il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (Stati, imprese, contadini, cittadini) in processi democratici di co-produzione e di determinazione della catena alimentare.

Il lavoro, a firma esclusiva del candidato, è sufficiente quanto a rigore metodologico e innovatività. La collocazione editoriale è di rilievo. È parzialmente congruente con il settore scientifico disciplinare.

2. *Titolo V Trattamento dei dati personali in ambito sanitario*, in R. D'ORAZIO, G. FINOCCHIARO, O. POLLICINO e G. RESTA (a cura di), *Codice della privacy e Data protection*, Milano, 2021

Il lavoro rappresenta un commento ad alcune disposizioni del Titolo V del Codice della *Privacy* (artt. 75-82), come modificato dal d.lg. n. 101 del 2018.

Tale contributo, a firma esclusiva del candidato, ha una finalità prevalentemente informativa. Buona la collocazione editoriale. Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare.

3. *L'interesse del minore. Il principio e la clausola generale*, Napoli, 2020

La monografia è suddivisa in quattro capitoli di cui il secondo in due parti. Nel primo capitolo (*Dalla famiglia del pater alle famiglie pado-centriche: lo status del minore nelle tre fasi del diritto di famiglia*), l'a. indaga la ratio (e le sue evoluzioni) dello status giuridico riconosciuto al figlio-minore nelle diverse fasi della globalizzazione del diritto di famiglia moderno, per poi approfondire, nel secondo capitolo, il principio del c.d. *best interest of the child*, quale principio generale dell'ordinamento, che informa le evoluzioni normative in tema di rapporti di filiazione, e criterio-guida nelle decisioni che incidono sui minori d'età. Più nello specifico, l'a. evidenzia la 'natura polivalente del dispositivo tecnico-giuridico interesse del minore', "che, da una parte, costituisce un principio costituzionale, potenziato dalle norme sovranazionali, che in modo generale e astratto impone al legislatore di tutelare la persona minorenni", e che, dall'altra, "costituisce una clausola generale-standard giudiziario che permette al giudice, anche derogando la legge generale e astratta, di pervenire alla decisione più adatta per il singolo minorenne oggetto di tutela". Aspetti questi che si apprezzano, in particolare, nell'ambito della disciplina sull'adozione, con riferimento al diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini biologiche, nonché con riferimento all'istituto di matrice islamica della *kefulah*. Il terzo capitolo (*L'interesse del minore e le nuove ipotesi procreative. Il caso della gestazione per altri*) e il quarto (*Omogenitorialità e interesse del minore*) presentano un taglio maggiormente applicativo; nel terzo, infatti, l'a. affronta le problematiche correlate al progresso della scienza medica, che ha contribuito al mutamento del paradigma tradizionale di famiglia e alla creazione di nuovi modelli di genitorialità. Il riferimento è ai rapporti di filiazione creati attraverso il ricorso a tecniche procreative vietate, con specifico riferimento alla g.p.a. Si evidenzia l'eterogeneità del fenomeno, anche distinguendo le ipotesi a seconda dell'apporto di materiale genetico da parte dei genitori committenti e si ricostruisce la giurisprudenza, interna ed europea, sottolineando l'uso del criterio del *best interest of the child* nel riconoscimento di rapporti di filiazione creati, in fatto, anche attraverso il ricorso a tecniche procreative vietate. Le questioni affrontate nel terzo capitolo sono ulteriormente sviluppate nell'ultimo capitolo, ove si indaga, più specificamente, il tema dei rapporti di filiazione nell'ambito di unioni omoaffettive. Si sottolinea, pertanto, come il formante giurisprudenziale, nell'intento di assicurare il *best interest of the child*, valorizzi la libertà della persona di autodeterminarsi e di formare una famiglia a condizioni non differenti da quelle previste per le coppie eterosessuali.

La monografia, a firma esclusiva del candidato, è discreta sotto il profilo dell'originalità e del rigore metodologico. Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura e la collocazione editoriale è ottima.

4. *La specialità della relazione di cura e la responsabilità medica. Un itinerario dal paternalismo al "consenso biografico"*, in M. FOGLIA (a cura di), *La relazione di cura dopo la legge 219/2017. Una prospettiva interdisciplinare*, Pisa, 2019

Il contributo, anche riprendendo e sviluppando alla luce della l. n. 219/2017 taluni rilievi svolti nel lavoro monografico del 2015, si concentra sulla peculiare relazione di cura tra medico e paziente ricostruendone il percorso evolutivo. Si sottolineano, in particolare, le evoluzioni relative al rapporto medico-paziente, al diritto all'autodeterminazione e all'autoresponsabilità con riferimento alle scelte terapeutiche, nonché, correlativamente, al ruolo oggi assunto dal consenso informato, quale sintesi del diritto alla salute e all'autodeterminazione. Segue una disamina più specifica della l. n. 219 del 2017, nonché della tematica relativa alla natura della responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni cagionati al paziente nella relazione di cura (dalla c.d. legge Balduzzi alla legge c.d. Gelli Bianco).

Il contributo, a firma esclusiva del candidato, ha un taglio prevalentemente divulgativo. Presenta un sufficiente livello di originalità e di metodo; il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; discreta la collocazione editoriale.

5. Famiglie, pluralismo e laicità. Processi di secolarizzazione nel diritto di famiglia, in *Famiglia*, 2018 (classe A)

L'a. si interroga sul modo nel quale la laicità e il pluralismo confessionale e valoriale abbiano inciso nell'evoluzione dei rapporti familiari. A tal fine si ripercorrono due fasi "di secolarizzazione" del diritto di famiglia: l'una che muove dalla legge sul divorzio sino alla l. n. 40/2004, l'altra, ancora in corso, che ha visto il progressivo riconoscimento del pluralismo dei modelli familiari, con una maggiore apertura alla multiculturalità. Con particolare riguardo a questa seconda fase, l'a. si confronta con la l. n. 76 del 2016, indagando le resistenze verso il riconoscimento delle famiglie omoaffettive, con attenzione ai possibili rischi connessi ad un uso strumentale dell'obiezione di coscienza rispetto alle unioni same-sex, nonché talune criticità legate alla legge sulle unioni civili. In merito a quest'ultimo profilo si evidenziano gli effetti che – a livello simbolico, più che giuridico – può avere l'omesso riferimento nella citata legge all'obbligo di fedeltà, nonché le problematiche connesse alla scelta di escludere la rilevanza della genitorialità omosessuale. Infine, l'attenzione si incentra sull'incidenza che il multiculturalismo ha sui rapporti familiari, con specifico riguardo al caso, oggetto di attenzione della giurisprudenza, della Kafalah e al tema della poligamia.

Il contributo, a firma esclusiva del candidato, risulta prevalentemente ricognitivo, sebbene non manchino taluni interessanti spunti di riflessione. Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; la collocazione editoriale è di sicuro rilievo.

6. Ads, *ogapò* cognitivi e senilità: la Cassazione presidia l'autodeterminazione degli autosufficienti, in *Rivista critica del diritto privato*, 2018 (classe A)

L'a. trae spunto dall'ordinanza n. 4709 del 2018 della Corte di Cassazione per operare una riflessione sui presupposti che giustificano l'attivazione della misura dell'amministrazione di sostegno. Più nello specifico, a partire dal caso oggetto di attenzione della Corte, l'a. esclude che la misura dell'ads possa essere attivata a fronte del mero analfabetismo e/o della fisiologica vecchiaia. Ciò al fine di garantire il rispetto dei principi di libera autodeterminazione e di dignità della persona ed evitare il rischio "di derive paternalistiche da parte dei giudici", capaci di giustificare la "correzione di ogni profilo di devianza o irregolarità rispetto ai modelli dominanti concernenti salute, stili di vita, livelli di istruzione, ecc".

Il contributo, a firma esclusiva del candidato, presenta un livello di originalità e di metodo sufficiente; il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; la collocazione editoriale è di sicuro rilievo.

7. Definire la morte: tra diritto e biopolitica, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2016 (classe A)

L'a. muove dalla definizione del concetto di morte evidenziando come la stessa dia adito a «continui scontri tra pensieri filosofici e giuridici, tra paradigmi medici e giuridici differenti», con ricadute applicative per tutte quelle ipotesi c.dd. *borderline*, tra le quali lo stato vegetativo permanente. L'a. si concentra sulla definizione legale di morte, quale fatto al quale il diritto ricollega un insieme di effetti giuridici, per poi riflettere sulla possibilità di riconoscere uno spazio all'autodeterminazione personale nella definizione della morte, con particolare riguardo anche a quelle ipotesi nelle quali sia certa l'irreversibilità delle funzioni fisiologiche.

Il contributo, a firma esclusiva del candidato, presenta un sufficiente livello di originalità; il metodo è sufficiente; il lavoro è parzialmente congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; la collocazione editoriale è rilevante.

8. *Il fine vita*, Collana Fondamenti, Ediesse, Roma, 2015

Il lavoro monografico, in tre capitoli, muove dal rapporto tra soggetto, corpo e diritto, per poi indagare, in maniera più specifica, il profilo del consenso informato e quello, ad esso correlato, del diritto all'autodeterminazione terapeutica. L'a. si confronta con il formante dottrinale e giurisprudenziale, nell'ambito del quale si registrano posizioni antitetiche in relazione ai limiti all'autodeterminazione e alle scelte di fine-vita. Si evidenziano, così, la tendenza verso una rinnovata concezione del diritto alla salute e il superamento dell'idea della «cura» quale principio autoritativo che si impone al paziente. Una lettura in chiave costituzionale del rapporto medico-paziente induce a valorizzare la volontà del paziente nelle scelte terapeutiche e ad assegnare una rinnovata funzione ai doveri informativi nella fase di cura, nell'ottica di garantire una più ampia partecipazione dell'interessato e un consenso pienamente consapevole in tutte le decisioni che riguardino i trattamenti sanitari. L'indagine sul diritto all'autodeterminazione si sviluppa nella disamina dell'ipotesi – oggetto di noti casi giurisprudenziali analizzati dall'a. – nella quale il paziente rifiuta trattamenti necessari alla sopravvivenza; nonché del caso, anch'esso discusso in dottrina e in giurisprudenza, nel quale il paziente sia incapace di esprimere un consenso, che pertanto potrebbe essere espresso soltanto per il tramite del rappresentante legale, il quale nella prospettiva adottata nella sentenza emessa nel caso Englaro – richiamata dal candidato – potrebbe farsi portavoce della volontà presunta dell'incapace. Rispetto all'ipotesi di incapacità dell'interessato si evidenziano anche i possibili usi della misura dell'amministrazione di sostegno, quale misura flessibile che testimonia il superamento di una netta demarcazione tra capacità e incapacità. Nel terzo capitolo, infine, l'a. rileva la necessità di un intervento positivo che regolamenti compiutamente le questioni di fine-vita e le disposizioni anticipate di trattamento, sciogliendo, nell'interesse del paziente come del personale sanitario, i dubbi legati alla loro vincolatività. Segue, quindi, il confronto con alcuni d.d.l. presentati in tema e con talune soluzioni adottate in altri Paesi, con particolare attenzione al d.d.l. S 13/2013.

Il lavoro, a firma esclusiva del candidato, presenta un sufficiente livello di originalità; il metodo è sufficiente; il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; la collocazione editoriale non è particolarmente rilevante nell'ambito della comunità scientifica di riferimento.

9. *Danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico maschile: la Cassazione contro gli stereotipi di genere in famiglia*, in *Danno e responsabilità*, 2015

L'a. commenta brevemente una sentenza della Suprema Corte in tema di danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico maschile, focalizzando inizialmente l'attenzione sul principio di eguaglianza tra i coniugi all'interno del nucleo familiare. La nota, quindi, prosegue affermando la non esistenza – nel caso di specie – di un nesso di alternatività tra il danno patrimoniale e danno non patrimoniale, dovendosi poter procedere per la richiesta di entrambi.

Il contributo, a firma esclusiva del candidato, risulta prevalentemente ricognitivo, con pochi spunti di originalità. Il metodo è sufficiente; il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; la collocazione editoriale è buona.

10. *La Cassazione apre alla kafalah negoziale per garantire in concreto il best interest of the child*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015 (classe A)

Il lavoro si sostanzia in un breve commento alla pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. n. 1843 del 2015), in tema di *kafalah*, istituto tipico del diritto di famiglia islamico, con considerazioni che saranno anche in seguito riprese nel saggio del 2018 (*Famiglie, pluralismo e laicità. Processi di secolarizzazione nel diritto di famiglia*). Nello specifico, l'a. procede ad una ricognizione della giurisprudenza interna ed europea, ricostruendo le posizioni che equiparano l'istituto della *kafalah* all'adozione ex art. 4. lett. c), l. n. 184 del 1983, richiamando i contributi sul rapporto tra *kafalah* e l'istituto del ricongiungimento familiare e quelli sul principio del *best interest of the child*.

Il contributo, a firma esclusiva del candidato, si sostanzia in una breve ricognizione della dottrina e della giurisprudenza. Il metodo è sufficiente; il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; la collocazione editoriale è di rilievo.

11. *Maternità surrogata: dal contratto allo status*, in *Rivista critica del diritto privato*, vol. XXXII, 2014 (classe A)

L'a. affronta la tematica della maternità surrogata inizialmente individuando le nuove ipotesi procreative ed analizzando il formante giurisprudenziale europeo, in particolare quello francese. Il lavoro passa, quindi, ad af-

frontare la maternità surrogata nell'ordinamento italiano anche attraverso lo studio della più rilevante giurisprudenza costituzionale in tema. L'a. affronta il principio del *best interest of the child* nelle varie situazioni conseguenti alle pratiche procreative; inoltre, si afferma che la contrapposizione tra autodeterminazione e salute appare sfumata, giacché si è affermata una nozione di salute in grado di inglobare diversi aspetti dell'esistenza personale, tanto da potersi sostenere una nozione di salute in senso identitario. L'a. conclude sostenendo come rispetto ad un regime giuridico improntato alla proibizione appare più appropriato alla tutela della personalità di tutti i soggetti coinvolti un regime giuridico di *status regulation*, cioè in quanto il consenso manifestato in un accordo di maternità surrogata implica sempre l'assunzione dell'autoresponsabilità rispetto allo *status* genitoriale.

Il contributo, a firma esclusiva del candidato, risulta prevalentemente ricognitivo, con pochi spunti di originalità. Il metodo è sufficiente; il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; la collocazione editoriale è di rilievo.

12. Diritto e beni comuni: suggestioni da due libri recenti, in *The cardozo electronic law bulletin*, 2014 (classe A)

Il saggio prende le mosse da due libri: *Contro i beni comuni* di E. Vitale e *I beni comuni* di A. Ciervo. Più in particolare, l'a. ripercorre il pensiero dei due autori sui c.dd. beni comuni, ricostruendone le posizioni ed evidenziando le ragioni che militano a favore della configurabilità di un diritto dei beni comuni.

Il contributo, a firma esclusiva del candidato, non presenta un sufficiente livello di originalità; il metodo è sufficiente; il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; la collocazione editoriale è di rilievo.

Valutazione complessiva della produzione scientifica:

Il candidato presenta una produzione scientifica complessiva distribuita in 14 anni a partire dal 2009. Ai fini della presente procedura ha prodotto 12 pubblicazioni nel numero massimo previsto dal bando (2 monografie, 8 contributi in rivista [dei quali 7 editi in riviste di classe A], 2 contributi in volume) tutte congruenti o parzialmente congruenti con il settore concorsuale oggetto della procedura. Tutti i contributi sottoposti a valutazione sono a firma esclusiva del candidato. L'attività di ricerca è continua. Le pubblicazioni presentate fanno emergere il profilo di uno studioso impegnato, i cui lavori scientifici sono, tuttavia, caratterizzati da pochi spunti di originalità e da un sufficiente rigore metodologico. Nel complesso il giudizio è più che sufficiente.

Candidato dott. Marco Tanzillo

Giudizio sui titoli e sul curriculum del candidato:

Il candidato è assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di Seconda Fascia nel Settore Concorsuale 12/A1 - Diritto privato (ASN 2021-2023). In precedenza, ha conseguito, nel 2022, il titolo di dottore di ricerca in "Persona, Mercato, Istituzioni", settore scientifico disciplinare IUS/01, presso l'Università degli studi del Sannio (XXXIV ciclo: 2018 – 2021), discutendo una tesi dal titolo "Meccanismi pubblicitari e sicurezza dei traffici giuridici", con valutazione finale di "Eccellente". Nello stesso anno è risultato vincitore di una borsa di studio triennale per la frequenza della Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell'Università degli Studi di Camerino. Relativamente all'attività didattica è stato: titolare di contratto di insegnamento per lo svolgimento di attività didattica integrativa in Istituzioni di diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli "Parthenope", corso di laurea in Scienze dell'amministrazione, dell'organizzazione e consulenza del lavoro per 8 ore (2022); titolare di contratto di insegnamento per lo svolgimento di attività didattica integrativa in Istituzioni di diritto privato presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Salerno, corso di laurea in Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione per 30 ore (2022). È inoltre risultato idoneo nella procedura di valutazione comparativa per la copertura di insegnamenti di didattica integrativa per i CdS in STAP e Scienze della Politica presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" – Diritto Privato e Teorie e Politiche del Diritto Civile (2022). Il candidato è poi cultore della materia in diritto privato presso l'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli", l'Università degli studi di Napoli "Parthenope", l'Università degli studi del Sannio, l'Università degli studi Internazionali di Roma, l'Università degli studi "Giustino Fortunato". Sempre nell'ambito dell'attività didattica dichiara, a partire dal 2019, lo svolgimento di diversi seminari di approfondimento presso i medesimi atenei, nonché presso l'Università di Roma La Sapienza, su tematiche coerenti con il SSD Ius/01 ("Proprietà e funzione sociale"; "Diritto comune delle situazioni patrimoniali"; "Cause legittime di prelazione";

“Segni distintivi dell’impresa”; “Responsabilità da fatto illecito”; “Causa del contratto”; “Abuso di dipendenza economica”; “Equilibrio del contratto”; “Abuso del diritto”; “Persone giuridiche”; “Prescrizione e decadenza”). È componente del gruppo di studio e ricerca che si occupa del monitoraggio del diritto civile consuetudinario promosso e approvato dalla Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile, coordinatore Prof. Pietro Virgadamo. Ha svolto relazioni a convegni, partecipa a comitati editoriali di volumi e riviste scientifiche anche di classe A ed è stato componente del comitato organizzativo di convegni.

Valutazione complessiva dei titoli e del curriculum del candidato:

La Commissione, in ragione dei criteri stabiliti nel verbale n. 1, delibera all’unanimità, di esprimere un giudizio “buono” sui titoli e sul curriculum del candidato. Il candidato, assegnista di ricerca presso l’università della Campania Luigi Vanvitelli, ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in diritto privato. Ha svolto una adeguata attività didattica integrativa e seminariale presso diversi Atenei. Ha partecipato a diversi convegni. È componente di un gruppo di ricerca di livello universitario. È componente di comitati editoriali di riviste scientifiche e di collane editoriali di prestigio.

Giudizio sulla produzione scientifica del candidato:

1. *Pubblicità immobiliare, sicurezza dei traffici ed eccesso informativo*, Napoli, 2022

Nella monografia il candidato rilegge il sistema della pubblicità immobiliare – segnatamente della trascrizione immobiliare di atti e di domande giudiziali e della c.d. pubblicità secondaria da realizzarsi attraverso annotazioni – con lo scopo di individuare solide argomentazioni volte a superare la teoria, per lungo tempo seguita dalla dottrina e dalla giurisprudenza, della tipicità legale assoluta del sistema di pubblicità immobiliare. La sicurezza dei traffici giuridici rappresenta il principio correlato, ad avviso dell’a., alla necessità di un sistema aperto di pubblicità immobiliare, più adeguato alla realtà odierna e rispettoso dell’assiologia ordinamentale. In particolare, nel primo capitolo, si individua la funzione ultima del sistema pubblicitario proprio nell’imprimere sicurezza alla circolazione giuridica dei beni. In ragione della possibilità di conoscenza che i pubblici registri fisiologicamente dispensano, la circolazione giuridica immobiliare potrebbe dirsi sicura quando i consociati siano messi in condizione di ricevere più informazioni possibili. Tuttavia, si osserva che il contenuto della formula “sicurezza del traffico giuridico” è intimamente connesso con le specificità di funzionamento del complesso sistema pubblicitario che non tollererebbe l’estensione su base volontaria delle situazioni che tramite esso ricevono conoscibilità. Difatti, l’operatività del meccanismo pubblicitario è assicurata attraverso gli strumenti dell’onere e dell’obbligo, a carico dei privati o di altri soggetti previsti dalla legge, sì che è necessario che la pubblicità di ogni vicenda non espressamente contemplata da una relativa previsione normativa trovi garanzia di attuazione attraverso l’onere o l’obbligo di curare la formalità. In sostanza, a determinare la sicurezza della circolazione giuridica dei beni immobili in un sistema fondato (anche) sulla pubblicità dei mutamenti giuridici che li coinvolgono è il grado di affidamento che i terzi possano in esso riporre; affidamento che può ingenerarsi in dipendenza non soltanto delle scritturazioni, ma anche di quanto i registri immobiliari non sono preordinati a contenere.

Lo sforzo di individuare in maniera per quanto possibile precisa il contenuto della sicurezza del traffico giuridico trova poi sviluppo nel secondo capitolo, ove si dedica attenzione alle c.dd. formalità accessorie, per dimostrare che anche in materia di annotazioni e cancellazioni l’apertura del sistema a fattispecie atipiche passa per una delicata attività ermeneutica, tesa a individuare la ragione giustificativa delle ipotesi puntualmente previste e a verificarne la ricorrenza sottesa a quelle non previste. L’interpretazione analogica sarebbe, dunque, l’unica via da percorrere per realizzare l’ampliamento del novero delle fattispecie pubblicizzabili, a condizione, però, che – coerentemente con le premesse fissate – ciò non determini nocimento alla sicurezza della circolazione.

L’a. si sofferma sui profili di reale interesse applicativo del fenomeno esaminato e, rifuggendo da sterili formalismi, giunge ad un’articolata individuazione dei fondamenti assiologici della pubblicità immobiliare, capace, contestualmente, di evidenziare le criticità del tradizionale approccio ispirato alla pedissequa applicazione del principio di tassatività delle fattispecie trascrivibili e di segnalare i pericoli correlati ad un altrettanto acritico accoglimento delle più moderne teorie dottrinali favorevoli ad un utilizzo generalizzato dell’analogia al fine di estendere le ipotesi in cui può essere impiegato lo strumento pubblicitario. La soluzione ricostruttiva proposta riesce, in tal modo, a conciliare plurime esigenze, pervenendo ad esiti sistematici idonei, con specifico riferimento alla circolazione dei beni di provenienza donativa, a risolvere molteplici questioni problematiche tuttora controverse.

Nel terzo capitolo, sono analizzati i risvolti applicativi della tesi avanzata, in particolare in materia di successione necessaria, ove il problema della sicurezza della circolazione giuridica immobiliare è particolarmente avvertito. Qui si dimostra che rispetto a taluni negozi, in particolare la rinuncia anticipata all’azione di restituzione, il patto di preferenza per una donazione da ridursi successivamente a un’altra precedente, elaborati per mitigare il rischio del terzo avente causa dal donatario di subire l’azione di restituzione da parte dei legittimari, la pubblicità,

invocata da parte della dottrina, ammessa dalla giurisprudenza e attuata nella pratica, minerebbe proprio il fine – la sicurezza del traffico – che si reputa di realizzare. Viceversa, al riparo dalla rigida ricostruzione che predica la tassatività delle relative previsioni, l'impiego della pubblicità mediante interpretazione analogica, fondata sull'applicazione alla fattispecie non prevista del medesimo principio che specifica regola data esprime, condurrebbe a esiti più compatibili con la logica sottesa al sistema della successione necessaria, senza, in tal modo, introdurre un fattore di instabilità per la circolazione immobiliare. In particolare, l'a. si interroga sulla fattibilità della trascrizione della domanda di accertamento dell'esistenza di donazione indiretta, la cui ammissibilità non sarebbe in grado di minare la certezza e la sicurezza del traffico giuridico. Nessun affidamento sarebbe infatti tradito, ma, anzi, la pubblicità, come nel caso di trascrizione della domanda di assegnazione della casa familiare (altra ipotesi applicativa affrontata), varrebbe a evitare, per il soggetto che la invoca, un *vulnus* di tutela.

Così, in considerazione delle specificità strutturali e funzionali di ciascuna delle formalità pubblicitarie e del fine ultimo di assicurare la sicurezza della circolazione, si riconoscono compiutamente condizioni e limiti dell'applicazione analogica in una materia ove quest'ultima è tradizionalmente esclusa, in modo da favorire un'apertura "controllata" del sistema pubblicitario a fattispecie atipiche.

La monografia, a firma esclusiva del candidato, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. Originale nei contenuti e nelle soluzioni proposte, lo studio è condotto con solide argomentazioni e rigore di metodo. La collocazione editoriale è ottima.

2. *La donazione (patologica) di cosa altrui, in Diritto delle successioni e della famiglia, 2019 (Classe A)*

Il saggio affronta il tema della validità della donazione di cosa altrui, spesso negata in dottrina e giurisprudenza, specie nella sua versione «patologica». L'a., muovendo dal richiamo alle molteplici posizioni dottrinali e giurisprudenziali espresse, elabora una originale soluzione compromissoria. In particolare, risultano valorizzati l'atteggiamento psicologico delle parti e il modo con cui il donante ha dedotto il bene in contratto. Si esamina la problematica della donazione di cosa altrui alla luce della *ratio* sottesa all'art. 771 c.c., ricostruendo in chiave critica l'orientamento che ne prospetta l'inammissibilità. Muovendo dalla qualificazione della fattispecie in termini di negozio a effetti reali differiti, è affermata la validità dell'accordo; dovrebbe discorrersi di donazione "patologica" ogniqualvolta il donante abbia falsamente dedotto il *donatum* come oggetto di sua proprietà, come di recente affermato anche dalla Suprema Corte. Diversamente dalla soluzione giurisprudenziale prospettata, tuttavia, la nullità è ricostruita quale rimedio eccessivo e incongruo rispetto alla protezione dell'interesse del donante che incolpevolmente ignora l'alterità del bene; questi, infatti, ben potrebbe impugnare la donazione per errore sul motivo, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 787 c.c.

Il contributo, a firma esclusiva del candidato, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura e presenta un elevato grado di originalità. Il metodo è rigoroso. La collocazione editoriale è di sicuro rilievo.

3. *Lo statuto proprietario tra principi costituzionali e diritto comune delle situazioni patrimoniali, in Rassegna di diritto civile, 2020 (Classe A)*

Il contributo è una nota di commento a una pronuncia del Tribunale di Palermo che accoglie l'idea di un diritto di proprietà costruito in chiave relazionale, come situazione che realizza il collegamento o la contrapposizione tra centri di interessi giuridicamente rilevanti. Il richiamo all'apparato argomentativo della sentenza rappresenta l'occasione per una più ampia rilettura sistematica del fondamento assiologico e costituzionale del diritto di proprietà, con esiti idonei a valorizzarne la funzione relazionale e a superare la distinzione rispetto alle situazioni obbligatorie. In particolare, l'a. si sofferma sulla necessità di individuare la soluzione applicativa più idonea e, dunque, la disciplina più adeguata al caso concreto che induce a superare la dibattuta questione della dicotomia diritti reali-diritti di credito, elevando i criteri della buona fede e della correttezza a canoni comuni per tutte le situazioni patrimoniali.

Il contributo, a firma esclusiva del candidato, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. Originale nelle soluzioni e rigoroso nel metodo. La collocazione editoriale è di sicuro rilievo.

4. *Rapporto compromissorio tra autonomia e circolazione, in Rivista giuridica Molise Sannio, 2022*

Nel saggio è approfondito il tema della circolazione della clausola compromissoria, muovendo dall'analisi della presunta autonomia della clausola rispetto al contratto al quale afferisce. La riflessione è condotta alla luce dell'attuale quadro delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali sulle diverse fattispecie successorie. Nello specifico, dimostrata l'irrelevanza di una asserita autonomia o accessorietà della clausola, l'indagine mira a dimostrare

che i due concetti non devono considerarsi incompatibili, ma volti della stessa medaglia in quanto qualificazioni preordinate a funzioni e scopi differenti: l'una è diretta ad assicurare «una validità che persiste al di là delle vicende che toccano l'intero contratto a cui inerisce», l'altra connota il profilo strutturale, indicando che «continua a far corpo con il contratto in cui è inserita». Su questa base sono dunque esaminate le più significative vicende di successione nel rapporto compromissorio, *inter vivos* e *mortis causa*, propendendo per una automatica successione anche nel rapporto compromissorio e, per quanto attiene in particolare alla questione della circolazione della clausola in dipendenza della cessione del contratto, l'a. considera il rilievo centrale che assume lo specifico e concreto profilo funzionale, non tanto della clausola compromissoria quanto del contratto ceduto e tutto ciò che possa avere incidenza sulla sua individuazione.

Il saggio, a firma esclusiva del candidato, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. Presenta un buon grado di originalità e il metodo è corretto. La collocazione editoriale è buona.

5. Ipoteca volontaria e regime di comunione legale dei beni, in *Rassegna di diritto civile*, 2020 (Classe A)

Nel saggio si analizza la disposizione dell'art. 184 c.c. per individuarne il fondamento assiologico alla luce di una più ampia riflessione sulla natura giuridica della comunione legale e per delineare le condizioni della sua applicabilità all'ipotesi in cui un coniuge abbia concesso ipoteca su un bene in comunione legale senza il consenso dell'altro coniuge. L'a. valuta le ragioni che, in questa materia, sono sottese alla prevalenza della tutela dei terzi e della circolazione giuridica, propendendo per l'applicazione dell'art. 184 c.c. anche alla fattispecie ipotecaria. In particolare, avverte che la necessità di escludere l'operatività della norma, allorché entri in conflitto con la regola dell'inefficacia dei negozi sul patrimonio altrui, viene smentita ipotizzando che la comunione legale non debba riguardarsi quale forma di contitolarietà che conduca a reputare gli atti di disposizione relativi ai beni che ne fanno parte quali atti *a non domino*. Segnala che quella dell'inefficacia dei negozi sul patrimonio altrui nemmeno può considerarsi forse regola generale, valendo, in realtà, ogni disposizione, che si adduce consolidatrice di quella, a dirimere un conflitto di interessi peculiare e meritevole di una considerazione sua propria. Sì che, se altrettanto peculiare è il piano degli interessi sottesi alla fattispecie non espressamente prevista, il rimedio varia in funzione della tutela di essi.

Il contributo, a firma esclusiva del candidato, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. Presenta un elevato grado di originalità, è ben documentato e apprezzabile metodologicamente. La collocazione editoriale è di sicuro rilievo.

6. Trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare e soluzione del conflitto con l'ipoteca anteriormente iscritta, in *Annali SISDiC*, 2021 (Classe A)

Nel saggio è sottoposto a rivisitazione critica l'orientamento che sostiene che, con la disposizione dell'art. 337 *sexies* c.c., il legislatore abbia definitivamente individuato il regime di opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare sulla base dell'applicazione del principio *prior in tempore potior in iure*, di cui è espressione l'art. 2644 c.c. Così, nel caso di conflitto tra assegnatario e creditore ipotecario, che abbia iscritto la garanzia reale anteriormente al provvedimento di assegnazione, prevarrebbero sempre le ragioni di tutela del credito. L'a. porta avanti un'interpretazione attenta alla natura dei diversi interessi coinvolti che induce a coordinare i predetti articoli con la previsione della legge divorzile che applica al provvedimento assegnativo il regime di opponibilità della locazione, sì che nell'ipotesi di conflitto con un'iscrizione ipotecaria, il provvedimento di assegnazione, avente data successiva a questa, ma anteriore alla trascrizione del pignoramento, può essere opposto all'acquirente in sede d'asta.

Il contributo, a firma esclusiva del candidato, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. È caratterizzato da originalità, rigore metodologico e ampia conoscenza della letteratura. La collocazione editoriale è di sicuro rilievo.

7. Complessità funzionale del patto di famiglia e statuto delle liberalità, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2021 (Classe A)

Nel saggio si concentra l'attenzione sulla ricostruzione del profilo funzionale del patto di famiglia per individuare la disciplina a esso applicabile. In particolare, l'a. evidenzia le difficoltà sottese alla qualificazione del patto e dà conto dei limiti derivanti dalla necessità di individuarne i connotati tipologici, ma supera tali problemi attraverso una rilettura della causa «in concreto» che lo porta a valorizzare il profilo della liberalità. Su questa base è compiuta una verifica in ordine alla compatibilità di talune norme, considerate applicabili alle liberalità indirette, a

far parte della disciplina del patto di famiglia, compiendo considerazioni sul tema della necessità dell'intervento dei testimoni (come per la donazione) all'atto pubblico con il quale va stipulato il patto di famiglia.

Il contributo, a firma esclusiva del candidato, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. È caratterizzato da originalità, rigore metodologico e ampia conoscenza della letteratura. La collocazione editoriale è di sicuro rilievo.

8. *La tutela dei terzi nei «contratti in frode» e nei «contratti in danno». Giudizio di meritevolezza e abuso del diritto*, in *Il Foro napoletano*, 2020

Nel saggio si propone una riflessione sull'opportunità di distinguere tra contratti «in danno» e contratti «in frode» ai terzi per differenziare le soluzioni sul fronte della tutela azionabile. Attraverso l'esame di talune fattispecie negoziali tradizionalmente condotte sotto l'una o l'altra categoria, si rileva che un ruolo particolarmente significativo, nella valutazione della fondatezza della pretesa di terzi, è, invero, assegnato al controllo di meritevolezza, costruito sul bilanciamento degli interessi in conflitto, sì che l'utilità della categorizzazione è destinata a sfumare. Infine, sulla possibilità di risolvere i problemi legati alla frode ai terzi attraverso il ricorso alla nozione di abuso del diritto, si rileva che sarebbe opportuno chiarire entro quali limiti operare il giudizio di abusività in relazione alle fattispecie evocate, in modo da evitare «indebite assimilazioni tra piano della fattispecie e piano della vicenda».

Il contributo, a firma esclusiva del candidato, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. Presenta originalità e correttezza di metodo. La collocazione editoriale è buona.

9. *Rating reputazionale tra consenso dell'interessato e principi dell'ordinamento italo-europeo*», in *Tecnologie e diritto*, 2022

Il contributo è una nota critica di commento a un arresto della Suprema Corte che censura l'attività di assegnazione di un «punteggio sociale» alle persone fisiche tramite elaborazione algoritmica dei dati, applicando una puntuale disposizione contenuta nel codice *privacy*. Una decisione che, ad avviso dell'a., seppur in termini logico-deduttivi condivisibile, non tiene in debita considerazione gli aspetti sociali coinvolti, né le conseguenti ripercussioni giuridico-economiche e che disvela i rischi connessi al metodo ermeneutico del sillogismo e della sussunzione in assenza di una valutazione funzionale e assiologica non soltanto delle premesse del ragionamento, ma anche delle soluzioni alle quali esso conduce. La Suprema Corte, in particolare, appunta l'attenzione esclusivamente sull'idoneità del consenso prestato dagli aderenti a una piattaforma, deputata a calcolare il *rating*, a comprendere anche l'accettazione di un sistema automatizzato, che funzioni con un algoritmo, per la valutazione oggettiva di dati personali. Applicando al caso di specie l'art. 23 c. *privacy* nella sua interpretazione corrente, la Cassazione stabilisce che là dove non sia reso conoscibile il particolare schema esecutivo nel quale l'algoritmo si esprime, il consenso non può reputarsi validamente prestato. È, dunque, l'invalidità del consenso che si assume prestato al momento dell'adesione a rendere illecito il trattamento dei dati personali. Nessun dubbio traspare, però, in ordine alla liceità del trattamento, qualora gli interessati siano dotati degli strumenti atti a rendere conoscibile la modalità operativa dell'algoritmo. Si trascura di considerare che, indipendentemente dalla conoscenza o meno della tecnica utilizzata e dei suoi particolari modi di operare, la complessiva attività di *rating* può provocare distorsioni e condizionamenti del comportamento dei soggetti i cui dati sono sottoposti a trattamento, al punto da incidere – e ledere – la libertà individuale di autodeterminazione e lo sviluppo della personalità secondo le proprie genuine e autentiche inclinazioni.

Il contributo, a firma esclusiva del candidato, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. Particolarmente apprezzabile per originalità e soluzioni proposte. Buona la collocazione editoriale.

10. *Ordine di riduzione e irrevocabilità della donazione: una equazione che non convince*, in *Rassegna di diritto civile*, 2021 (Classe A)

Il contributo è una nota di commento a una pronuncia della Corte di Cassazione che, sebbene reputi l'art. 559 c.c. fondato sul principio di irrevocabilità delle donazioni, perviene a conclusioni che si pongono in distonia con i corollari tradizionalmente ricavati da quel principio. Sul presupposto che la *ratio* della norma risieda nella tutela della stabilità del vincolo contrattuale e dell'affidamento, sono proposte soluzioni che postulano la derogabilità del criterio cronologico di riduzione delle donazioni lesive della quota di legittima. In particolare, nel caso di più donazioni a favore dello stesso soggetto, se non può non sussistere il diritto del donatario di far osservare ugualmente l'ordine di riduzione, ex art. 559 c.c., come osserva la stessa Cassazione, può riconoscersi anche quello di modificarlo nei limiti della quota riservata ai legittimari, in quanto rientrante nella disponibilità del soggetto la scelta in ordine a quale liberalità ricevuta sottoporre a riduzione, senza che il legittimario possa subirne nocumen-

to. Nel caso, invece, di aggressione di una donazione anteriore a favore di soggetto diverso dall'ultimo beneficiario, atteso che l'art. 559 c.c. è rivolto a presidio dell'affidamento riposto dal donatario sulla stabilità del contratto, essa è soggetta a riduzione per quanto sia sufficiente a reintegrare la legittima, salvo che il donatario opponga il rispetto dell'ordine fissato dalla legge. Sollevata l'eccezione, la donazione anteriore, se non concorre concretamente a determinare la lesione della quota riservata, non si riduce, altrimenti essa va ridotta soltanto nella misura corrispondente.

Il contributo, a firma esclusiva del candidato, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. Originale nelle soluzioni, corretto nel metodo. La collocazione editoriale è di sicuro rilievo.

11. Il «perimento della cosa donata» imputabile ai coeredi beneficiari della collazione, in *Il Foro napoletano*, 2022

Il contributo è una nota di commento a una sentenza del Tribunale di Milano in tema di collazione e imputazione *ex se*. Secondo l'interpretazione corrente dell'art. 744 c.c., dovrebbe essere conferito in collazione quanto il donatario abbia ricevuto o avrebbe potuto ricevere a titolo di risarcimento del danno. Senonché, la circostanza che il perimento sia imputabile ai coeredi nei cui riguardi è stabilito l'obbligo collatizio impone di valutare se sia tollerabile che l'ordinamento, in sede risarcitoria, sanzioni i responsabili dell'illecito, mentre in sede successoria e divisionale li tuteli come se quell'illecito non l'avessero commesso. Anzi, quanto elargito per il risarcimento sarebbe per certi versi «recuperato» in virtù della collazione e, così, risulterebbero surrettiziamente vanificate le funzioni riparatoria e sanzionatoria della responsabilità civile. Secondo l'a., acquisito che, in caso di perimento imputabile al terzo, risponde a esigenze equitative l'imposizione dell'obbligo di conferimento, indipendentemente dal reputare tecnicamente non sussistente la fattispecie perimento, specularmente non è giustificabile che i responsabili del perimento restino esenti, non operando l'art. 744 c.c., dalle conseguenze del loro illecito.

Il contributo è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. Originale nelle soluzioni proposte e metodologicamente corretto. Buona la collocazione editoriale.

12. Scrittura privata non sottoscritta e forma ad substantiam, in G. Perlingieri (a cura di), *Rileggere i «classici» del diritto civile italiano (1900-1920)*, Napoli, 2023

Il saggio propone una riflessione sulla asserita «crisi» della sottoscrizione, anche ripercorrendo il pensiero di Pasquale Coppa Zuccari in *“I telegrammi in rapporto alle scritture private”* e in *“Efficacia giuridica dei telegrammi (Studio sugli art. 45 e 47 del codice di commercio)”*. Il contributo di Coppa Zuccari allo studio della materia si lascia apprezzare là dove, nel confronto tra i due suoi scritti, interpreta con metodo sistematico il materiale normativo offerto dai codici *post-unitari* e, tuttavia, perde attualità con il codice civile del 1942. In particolare, le disposizioni in materia di telegramma non hanno natura eccezionale. Occorre riconoscere, tuttavia, che l'ipotesi contemplata presenta una propria specificità, che risiede nella circostanza che il documento preso in esame non ha strutturalmente possibilità di essere sottoscritto. In quest'ordine di idee, la sottoscrizione non è requisito indefettibile della scrittura privata soltanto nella misura in cui essa non possa materialmente essere altrimenti apposta al documento. L'evoluzione legislativa, in materia di documento informatico e firma elettronica, sembra confermare l'assunto. Rispetto a un documento informatico è evidente che non sia possibile apporre la sottoscrizione tradizionalmente intesa. Tuttavia, la tecnica appresta e il legislatore disciplina meccanismi di imputazione dell'atto equivalenti alla sottoscrizione di un documento scritto. Equivalenza che non è strutturale, ma funzionale, come emerge dagli artt. 20, comma 1 *bis*, e 21, comma 2 *bis*, c.a.d. con l'art. 20, comma 1 *ter*, c.a.d. L'a. si confronta anche con la più recente legislazione dell'emergenza, che dimostra che equipollenti alternativi valgono là dove non sia strutturalmente possibile il ricorso alla sottoscrizione. La sottoscrizione, in definitiva, sembrerebbe attraversare una stagione di «crisi» soltanto se riguardata nel suo tradizionale connotato che evoca la manualità del segno grafico. Non sembra, invece, che, dal punto di vista funzionale, il legislatore intenda rinunciare alla sottoscrizione, sì che, più che in termini di declino, il formalismo della sottoscrizione pare rinascere rinnovato nelle tecniche.

Il contributo è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. È edito in un volume particolarmente prestigioso all'interno della comunità scientifica di riferimento e presenta ampia conoscenza della letteratura e correttezza di metodo.

Valutazione complessiva della produzione scientifica:

Il candidato presenta una produzione scientifica complessiva distribuita in 6 anni a partire dal 2018. Ai fini della presente procedura ha prodotto 12 pubblicazioni nel numero massimo previsto dal bando (1 monografia, 10 contributi in rivista [dei quali 6 editi in riviste di classe A], 1 contributo in volume) tutte congruenti con il

settore concorsuale oggetto della procedura. L'attività di ricerca è intensa, varia e approfondita. Le pubblicazioni presentate fanno emergere il profilo di uno studioso serio e impegnato, i cui lavori scientifici sono caratterizzati da originalità e rigore metodologico. Nel complesso il giudizio è ottimo.

Candidata dott.ssa Mariangela Ziccardi

Giudizio sui titoli e sul curriculum della candidata:

La candidata ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di Seconda Fascia nel Settore Concorsuale 12/A1 - DIRITTO PRIVATO (ASN 2021-2023) con giudizio unanime della Commissione a decorrere dal 1° febbraio 2023. Ha conseguito, nel 2018, il titolo di dottore di ricerca in "Innovazione e gestione delle risorse pubbliche", XXX° ciclo, S.S.D. IUS/01: Diritto Privato nell'Università degli Studi del Molise ed è stata, nel medesimo Ateneo, vincitrice e fruitrice di una borsa di ricerca dal titolo "I contratti turistici nelle emergenze: tutela del consumatore e disciplina applicabile" (a.a. 2020/2021) e di un assegno di ricerca dal titolo "Diritti dei minori migranti e sistemi di accoglienza" (a.a. 2018-2019). Nel 2016 è stata Visiting Ph.D. Student presso il Departamento de Derecho Civil dell'Università di Valencia, sotto la supervisione della Prof. Maria José Reyes Lopez.

Relativamente all'attività didattica è Professore a contratto nell'Università degli Studi del Molise per gli insegnamenti di: *Diritto privato delle nuove tecnologie* (36 ore), Corso di Laurea triennale in Economia aziendale, Dipartimento di Economia (a.a. 2022/2023); *Law of new technologies*, (n. 24 ore), Corso di Laurea magistrale in "Sicurezza dei sistemi *software*", Dipartimento di Bioscienze e Territorio, a.a. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023; *Diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie*, Corso di Laurea magistrale in "Scienze politiche e delle istituzioni europee", indirizzo: Comunicazione politica, Dipartimento di Economia, (n. 36 ore a.a. 2021/2022 e 2022/2023 e dall'a.a. 2023-2024 n. 54 ore). Nel 2018 è stata Titolare di un contratto per attività didattica integrativa (n. 6 ore) nell'ambito dell'insegnamento di Diritto dell'informatica dal titolo: "*La tutela del consumatore-viaggiatore telematico*", Corso di laurea in Economia aziendale, Dipartimento di Economia. Nello stesso Ateneo è Cultore della materia per l'insegnamento di *Istituzioni di Diritto privato*, Corso di Laurea triennale in Economia aziendale, Dipartimento di Economia, (Dall'a.a. 2014/15); *Diritto di famiglia*, Corso di Laurea in Giurisprudenza, Dipartimento Giuridico (Dall'a.a. 2015/2016); *Profili civilistici dei social network* e di *Law of new technologies*, Corso di Laurea magistrale in "Sicurezza dei sistemi *software*", Dipartimento di Bioscienze e Territorio (Dall'a.a. 2018/2019); *Responsabilità civili del professionista*, Corso di Laurea triennale in Ingegneria medica, Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio" (Dall'a.a. 2020/2021).

Ha svolto lezioni a master, corsi di perfezionamento e dottorati di ricerca: nell'Università degli Studi del Molise il 15/5/2021 ha svolto una lezione (n. 3 ore) nell'ambito del Master di II livello in "*Digital Transformation: Tecnologia, Diritto ed etica*" dal titolo: *La successione del patrimonio digitale*; il 5/7/2019 una lezione (n. 4 ore) nell'ambito del corso di formazione: "Accoglienza e tratta di esseri umani" dal titolo: *Le diverse tipologie di tratta*; il 26/5/2016 una lezione dottorale in occasione della Giornata di studi promossa nell'ambito del Dottorato di ricerca in "Innovazione e gestione delle risorse pubbliche" – curriculum: Governo e relazioni internazionali, con titolo: *La responsabilità precontrattuale: regole di comportamento e regole di validità nel diritto italo-europeo*. Il 10/5/2023, presso l'Università degli Studi di Firenze, nella Giornata di studi promossa nell'ambito del Dottorato di ricerca in "Scienze giuridiche, Indirizzo in discipline civilistiche", ha tenuto una lezione dal titolo: *Testamento e strumenti elettronici. Il formalismo testamentario alla prova della digitalizzazione*.

Ha partecipato ai seguenti gruppi di ricerca: dal 2016 collabora con il gruppo di ricerca per l'elaborazione della legge di riordino della disciplina regionale sul turismo nella regione Molise; è stata componente (ottobre 2016 - marzo 2018) del Progetto PROG-307 "Le donne migranti forzate: politiche di accoglienza e interventi di integrazioni a confronto in Europa", 1° classificato al Bando: Promozione del confronto tra le politiche per l'integrazione sviluppate in Italia e in altri Stati membri del Fondo FAMI 2014- 2020- Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, e (dicembre 2018 – dicembre 2019) del Progetto M.E.C.I. "Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi" – MIUR – CIPE – Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR).

Ha svolto relazioni a convegni, partecipa a comitati editoriali di volumi e riviste scientifiche anche di classe A ed è stata componente del comitato organizzatore di molteplici convegni.

È abilitata all'esercizio della professione forense e ha conseguito il First certificate English.

Valutazione complessiva dei titoli e del curriculum della candidata:

La Commissione, in ragione dei criteri stabiliti nel verbale n. 1, delibera all'unanimità, di esprimere un giudizio "ottimo" sui titoli e sul curriculum della Candidata: dottore di ricerca in diritto privato, assegnista di ricerca, borsista, ha svolto un'ampia e continua attività didattica nel settore oggetto della presente procedura, ha partecipato

a diversi progetti di ricerca di livello universitario, ha svolto relazioni a convegni scientifici di carattere nazionale, ha condotto un periodo di ricerca all'estero, è componente di comitati editoriali di riviste scientifiche e di collane editoriali di prestigio.

Giudizio sulla produzione scientifica:

1. *Beni digitali e pianificazione ereditaria*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022

Il lavoro monografico è suddiviso in quattro capitoli. Nel primo l'a. mira ad indagare l'incidenza della digitalizzazione nei rapporti umani. La possibilità per l'individuo di proiettarsi nel mondo virtuale determina la sovrapposizione dell'identità reale a quella digitale rappresentata da innumerevoli dati immessi nei circuiti della Rete e destinati a permanere in un numero incalcolabile di canali, per un tempo potenzialmente infinito. L'ingresso dei beni digitali nel compendio ereditario consente di affermare una necessaria rilettura dei tradizionali beni giuridici ex art. 810 c.c., allargando le maglie di tale nozione ad ogni entità che possa rappresentare oggetto di un interesse, prescindendo dalla materialità della *res*. Nel secondo capitolo, vengono messe in evidenza le criticità scaturenti dal trasferimento delle chiavi di autenticazione quali strumenti funzionali all'accesso ai contenuti digitali protetti da credenziali, nonché le problematiche derivanti dall'eventuale accettazione in vita di clausole imposte dai *providers* in merito alla devoluzione ereditaria dei propri beni digitali. Dopo aver inquadrato il fenomeno della successione del patrimonio digitale nell'alveo della successione "qualificata", vengono analizzati gli strumenti di devoluzione successoria previsti dall'ordinamento per garantire il passaggio intergenerazionale dei beni digitali. In particolare, il testamento quale negozio *mortis causa* funzionale a regolare l'intera vicenda successoria del *de cuius*, criticando l'idea di chi gli riconosce una funzione meramente attributiva, a favore di chi ne esalta quella dispositivo-regolamentare. L'analisi è inoltre rivolta alla figura dottrinale del «legato di *password*» quale mezzo giuridico per la devoluzione *mortis causa* delle credenziali alle quali sono collegati beni digitali di natura esclusivamente patrimoniale; allo schema negoziale del «mandato *post mortem essequendum*», evidenziando l'efficacia e i limiti alla sua utilizzabilità quale strumento di devoluzione alternativo al testamento; e, infine, alla possibile designazione di un esecutore testamentario (art. 700 c.c.), ponendo in luce il problema della qualificazione dogmatica di tale figura soggettiva. Nel terzo capitolo l'a. si sofferma sulla questione del formalismo testamentario in considerazione del continuo progresso tecnologico e sulla mancanza di una disciplina sistematica finalizzata alla regolamentazione delle modalità di redazione dell'atto di ultima volontà con gli strumenti digitali, specialmente qualora le disposizioni del *de cuius* siano contenute in un testamento olografo. Allo scopo di mitigare il formalismo testamentario, in una prospettiva evolutiva, suggerisce alcune alternative: il testamento redatto su supporto informatico e firmato digitalmente, il testamento filmato (*e-will*) e il testamento redatto mediante l'utilizzo della tecnologia *blockchain*. Nel quarto capitolo, infine, l'attenzione è concentrata sulla *privacy* del defunto, evidenziando le questioni scaturenti dalla trasmissibilità *post mortem* dei beni digitali di natura personale a seguito della richiesta dei successibili al loro accesso, mettendo in luce la necessità di operare di volta in volta un ragionevole bilanciamento tra i diversi interessi sottesi alla fattispecie concreta: quello dei successibili alla gestione delle risorse del *de cuius* e quello della tutela della *privacy* di quest'ultimo.

La monografia, a firma esclusiva della candidata, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. Il lavoro presenta un elevato grado di originalità, il metodo è rigoroso e la collocazione editoriale è ottima.

2. *La tutela del consumatore nell'era digitale: profili applicativi nella società dei consumi*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021

La monografia è suddivisa in 3 capitoli. Nel primo l'analisi si concentra sulla nozione di consumatore, ponendo in evidenza il percorso evolutivo di una figura complessa, delineandone i tratti fondamentali alla luce dell'importanza del principio personalista. Imprescindibile il richiamo al mercato «quale istituzione economica e giuridica ad un tempo, statuto normativo ispirato al primato della politica sull'economia», luogo nel quale assumono importanza non soltanto i professionisti ma anche i consumatori. Sul presupposto del ruolo fondamentale assunto dal consumatore nelle dinamiche d'affari, si giunge ad affermare l'importanza dell'informazione, funzionale a garantire l'efficienza del mercato stesso. Particolare attenzione è posta alla critica mossa alla concezione del consumatore quale condizione imm modificabile, una sorta di *status*, viceversa condividendo l'idea secondo la quale la condizione di consumatore è legata «alle circostanze concrete ed alle effettive modalità di contrattazione». Nel secondo capitolo, l'attenzione è rivolta in particolare al consumatore digitale alla luce delle novità introdotte dalla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori e dalla direttiva *omnibus* (2019/2161/UE) di modernizzazione delle norme europee in materia di protezione dei consumatori. Il terzo capitolo infine è suddiviso in due sezioni. La prima è riservata alla figura del viaggiatore consumatore di pacchetti turistici alla luce della direttiva 2015/2302/UE, con particolare attenzione agli obblighi di informazione a carico del professionista e alle ipotesi

di responsabilità dell'organizzatore, in caso di mancata fruizione del pacchetto turistico da parte del viaggiatore. In questo senso, viene altresì analizzata la disciplina emergenziale adottata in occasione della pandemia da Covid-19, ponendo in rilievo che le misure adottate dal legislatore italiano hanno mirato alla salvaguardia degli interessi del professionista, anziché del consumatore. A tal proposito viene segnalata la deroga alla disciplina ordinaria prevista dal Codice del turismo, mediante la previsione del rilascio di un *voucher* al posto del tradizionale rimborso del prezzo del pacchetto. La seconda sezione, infine, si concentra sulla figura del *baby navigator*, il consumatore minore d'età che mediante l'utilizzo dei *social networks* conclude contratti in Rete. Al riguardo, viene sottolineato che questi rapporti di consumo instaurati dal minore e che esistono nella realtà non sono disciplinati dal nostro ordinamento. Considerato il silenzio del legislatore sul tema, si pone il tentativo di fornire soluzioni finalizzate a stabilire la sorte dei contratti stipulati dal minore, oscillando tra l'invalidità del contratto e la vincolatività dello stesso soltanto nei confronti dei genitori capaci. Vengono forniti spunti di riflessione per tentare di individuare la soluzione più ragionevole per salvaguardare il minore, quale soggetto particolarmente vulnerabile nell'attuale società dei consumi.

Il lavoro monografico, a firma esclusiva della candidata, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. Il lavoro presenta un buon grado di originalità, il metodo è corretto e la collocazione editoriale è di rilievo.

3. *Mutuo di scopo e mancata realizzazione del fine stabilito. Questioni applicative e profili rimediali* è in corso di pubblicazione (come attestato dalla Casa editrice Edizioni Scientifiche Italiane), in *Russ. dir. civ.*, 2/2023 (Classe A)

L'a. approfondisce le caratteristiche strutturali e funzionali del mutuo di scopo tenuto conto della rilevanza assunta dalla clausola di destinazione all'interno di tale fattispecie contrattuale sì da differenziarlo dal mutuo ordinario. L'indagine prosegue con l'analisi delle possibili conseguenze scaturenti dal mancato raggiungimento del fine prestabilito, distinguendo se tale evento si verifica nella fase genetica ovvero in corso di esecuzione del contratto per volontà del sovvenuto; parimenti valorizza la necessità di distinguere se lo scopo predefinito non viene raggiunto nel mutuo di scopo legale o in quello convenzionale. L'a., al fine di individuare il rimedio più adeguato, pone in luce l'importanza di operare di volta in volta un'analisi funzionale dell'istituto basata sulla valutazione degli interessi che in concreto sono sottesi alla fattispecie e che sono meritevoli di protezione.

Il contributo, a firma esclusiva della candidata, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura e presenta un elevato grado di originalità. Il metodo è rigoroso. La collocazione editoriale è di sicuro rilievo.

4. *La tutela dell'utente dei servizi di pagamento: utilizzo e limiti al trattamento dei dati personali da parte degli intermediari bancari tra la disciplina del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR) e la direttiva 2015/2366/UE (PSD2) sui servizi di pagamento elettronici*, in *Riv. giur. Mol. Sannio*, 2022.

L'a. analizza la funzione degli intermediari bancari PSP e TPP con riferimento al trattamento dei dati personali dell'utente nei servizi di pagamento. La tematica consente di approfondire il controverso rapporto tra il regolamento UE 679/2016 (GDPR) e la disciplina dei servizi di pagamento, affermando la necessità di operare un imprescindibile coordinamento tra le due normative, allo scopo di distinguere le ipotesi che legittimano il trattamento dei dati da quelle che lo escludono, con conseguenti ricadute sui profili di responsabilità degli intermediari bancari in caso di uso illegittimo ovvero pregiudizievole dei dati personali dell'utente.

Il contributo, a firma esclusiva della candidata, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, presenta profili di originalità e il metodo è corretto. La collocazione editoriale è buona.

5. *Identità digitale e fenomeno successorio. Considerazioni sulla trasmissione mortis causa delle criptovalute*, in *Annali Sisde*, 7/2021 (Classe A)

Il lavoro, anche anticipando alcune soluzioni che saranno in seguito sviluppate nel lavoro monografico, si concentra sull'impatto che la digitalizzazione ha prodotto sul fenomeno della successione *mortis causa*. L'a. preliminarmente analizza gli effetti dell'innovazione tecnologica sulle relazioni umane, ponendo in evidenza innanzitutto la duplicazione del concetto di identità (reale e digitale). La possibilità per l'individuo di proiettare la propria immagine nella Rete conduce altresì ad una diffusione incontrollata di dati, quali beni giuridici, destinati a circolare anche dopo il decesso fisico del soggetto. Mette in luce il contrasto tra morte fisica e immortalità digitale dei dati del soggetto, nonché l'inevitabile mutamento del concetto di *privacy*, dal *right to be let alone* al diritto al control-

lo dei propri dati. Dopo aver proposto una possibile classificazione delle risorse e dei rapporti digitali, si sofferma in particolare sulla sorte di una peculiare categoria di beni digitali: le criptovalute, onde indagare gli strumenti giuridici previsti dal nostro ordinamento funzionali a garantire il passaggio intergenerazionale.

Il contributo, a firma esclusiva della candidata, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, presenta un elevato grado di originalità e il metodo è rigoroso. La collocazione editoriale è di sicuro rilievo.

6. *Mancato rispetto del termine ex art. 498, comma 2, c.c. e decadenza dal beneficio d'inventario*, (Cass., 20 novembre 2019, n. 30247), in *Dir. succ. fam.*, 3/2021 (Classe A)

Il contributo mira a verificare, in tema di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, se il termine ex art. 498, comma 2, c.c. – entro il quale l'erede deve invitare i creditori e i legatari a presentare le dichiarazioni di credito – abbia o meno natura perentoria. L'analisi si concentra sull'accettazione beneficiata quale strumento per mitigare la responsabilità degli eredi per i debiti ereditari. In tale ottica, vengono delineate le formalità prescritte per la redazione dell'inventario, riservando la successiva trattazione alla c.d. fase liquidativa. Ai fini dell'indagine svolta viene posta particolare attenzione all'ipotesi di liquidazione concorsuale dell'eredità a séguito di opposizione da parte di creditori o legatari ex art. 498 c.c. L'a si chiede se il termine previsto dall'art. 498 c.c. sia o meno perentorio. Le argomentazioni addotte a fondamento della sua perentorietà si basano sull'esigenza di procedere in tempi ragionevoli alla liquidazione dell'eredità, tale da scongiurare il pericolo di comportamenti dell'erede che ritardino colposamente la procedura di liquidazione, a danno dei creditori; la natura perentoria di tale termine emerge altresì dall'art. 505, comma 1, c.c. che punisce con la decadenza dal beneficio di inventario l'erede che non osserva quanto statuito dall'art. 498 c.c.

Il contributo, a firma esclusiva della candidata, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, presenta un buon grado di originalità e il metodo è corretto. La collocazione editoriale è di sicuro rilievo.

7. *Migranti lgbt. Tutela della persona e meccanismi di protezione*, in *Dir. succ. fam.*, 2/2021 (Classe A)

Il lavoro si focalizza sul tema della vulnerabilità esistenziale dei migranti c.dd. LGBT i quali fuggono dai loro Paesi nati in quanto vittime di persecuzione a causa del loro orientamento sessuale. Dopo aver effettuato alcune precisazioni terminologiche essenziali al fine di comprendere la tematica trattata (identità sessuale, orientamento sessuale, identità di genere), l'analisi si concentra sul valore della persona, nonché sul rilievo assunto dalla dignità quale «base dei diritti fondamentali, filtro di giudizio per escludere qualsiasi discriminazione basata su condizioni personali». In questo senso, l'esigenza di protezione dei migranti in generale e dei c.dd. LGBT si spiega in ragione della particolare condizione di vulnerabilità nella quale versa tale categoria di migranti. Delineato il quadro normativo internazionale, europeo e nazionale, funzionale ad inquadrare il concetto di vulnerabilità, l'a. approfondisce la procedura prevista dall'ordinamento italiano per accertare l'orientamento sessuale del richiedente al fine di ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o di altra forma di protezione, alla luce dei recenti interventi legislativi sul tema. Dopo aver analizzato le varie forme di protezione previste e i requisiti essenziali per ottenerla, vengono rilevate le criticità insite nel meccanismo utilizzato dal sistema italiano, proponendo a tal proposito una valutazione fondata sulla rilevanza del caso concreto nell'ottica di assumere decisioni ragionevoli, proporzionate e rispettose dei principi fondamentali del sistema.

Il contributo, a firma esclusiva della candidata, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, presenta un buon grado di originalità e il metodo è corretto. La collocazione editoriale è di sicuro rilievo.

8. *Testamenti simultanei e divieto di patti successori istitutivi*, (Cass., 2 settembre 2020, n. 18197), in *Rass. dir. civ.*, 3/2021 (Classe A)

La nota a sentenza affronta il tema dei c.dd. testamenti simultanei, proponendosi di verificare la loro ammissibilità nell'ordinamento giuridico italiano. Muovendo dalla constatazione secondo la quale i testamenti simultanei non rientrano nel divieto sancito dall'art. 589 c.c. che proibisce il testamento congiuntivo (semplice e reciproco) ne viene affermata la loro ammissibilità, seppur l'oggetto delle disposizioni li accomuna poiché costituiti «da lasciti reciproci ovvero destinati a beneficiare uno o più terzi». Vengono individuate le ragioni formali e sostanziali che giustificano la proibizione di cui all'art. 589 c.c., punita con la sanzione della nullità, onde escluderne il

raggio di operatività nei confronti dei testamenti simultanei. L'analisi mette in luce la complessità insita nell'individuazione delle ipotesi che possono essere ricomprese nel divieto dei testamenti congiuntivi distinguendole da quelle che invece possono ritenersi estranee, valorizzando in tal senso la necessità di un'interpretazione restrittiva della proibizione *ex art. 589 c.c.*, anche alla luce della giurisprudenza sul tema. Dopo aver acclarato l'ammissibilità dei testamenti simultanei, l'a. si pone l'obiettivo di indagare la loro possibile invalidità qualora si pongano in contrasto con il divieto di patti successori (nel caso di specie istitutivi) di cui all'art. 458 c.c.

Il contributo, a firma esclusiva della candidata, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, presenta un buon grado di originalità e il metodo è corretto. La collocazione editoriale è di sicuro rilievo.

9. *Non omnis moriar. La tutela post mortem dei dati digitali del defunto*, (Trib. Milano, 10 febbraio 2021), in *Tecn. dir.*, 1/2021.

L'a. affronta la problematica della sorte giuridica dei beni digitali di natura personale del soggetto per il periodo successivo alla sua morte. Dopo aver analizzato le peculiarità della realtà virtuale, si sofferma sulla varietà e sulla smisurata volatilità dei beni riconducibili nel patrimonio digitale considerata la frequente «ibridazione» tra dati di natura personale e dati di natura patrimoniale che rende arduo circoscrivere l'esatta portata di tale fenomeno. Posta la necessità di contemperare sempre gli interessi in gioco nelle dinamiche successorie coinvolgenti i contenuti virtuali, viene analizzata la sentenza del Tribunale di Milano con la quale, per la prima volta in Italia, viene concesso agli eredi l'accesso ai dati digitali personali del *de cuius* in quanto portatori di un interesse meritevole di protezione in forza di quanto previsto dall'art. 2-*terdecies* del d.lg. n. 101 del 2018.

Il contributo, a firma esclusiva della candidata, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, presenta un buon grado di originalità e il metodo è corretto. La collocazione editoriale è buona.

10. *L'assegnazione parziale di casa familiare tra il «prioritario» interesse dei figli e la tutela del genitore non collocatario*, (Corte d'Appello Campobasso, 12 febbraio 2019), in *Riv. giur. Mol. Sannio*, 3/2020.

Il lavoro affronta il tema dell'assegnazione della casa familiare (art. 337 *sexies* c.c.) a seguito del provvedimento di separazione giudiziale dei coniugi. Muovendo dalla nozione di casa familiare, viene valorizzata un'interpretazione oggettiva della stessa, onde indagare a chi spetta la sua assegnazione, considerato che nella fase patologica della relazione di coppia diviene necessario tutelare l'interesse non patrimoniale alla continuità abitativa dei figli per garantire il loro primario interesse ad una stabile collocazione. In tale direzione, il necessario bilanciamento degli interessi contrapposti, impone un'attenta valutazione tenendo in considerazione, da un lato, la tutela della prole alla stabilità dell'*habitat* domestico e, dall'altro, la necessità del genitore non collocatario della prole, ma comproprietario dell'immobile, a voler rimanere nella casa familiare, in ragione di interessi parimenti giuridicamente rilevanti. Viene posto in luce che dal tenore letterale della norma di cui all'art. 337 *sexies* c.c. emergerebbe che l'assegnabilità della casa familiare, anche in comproprietà, al genitore che abbia l'affidamento o la collocazione presso di sé della prole, è subordinata al prioritario e non esclusivo interesse dei figli, intendendo cioè verificare se nel caso concreto sussista un giusto equilibrio tra le diverse situazioni in conflitto. L'a. infine si sofferma sulla possibilità di un'assegnazione parziale della casa familiare in assenza di disposizioni normative al riguardo.

Il contributo, a firma esclusiva della candidata, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, buona l'impostazione metodologica e la sua documentazione. La collocazione editoriale è buona.

11. *The right to family unity as a limit to the deportation of forced migrants*, in *Women and children in migration. Protections and reception systems*, l'Harmattan, Torino/Paris, 2018.

Il contributo - in lingua inglese - si concentra sul diritto all'unità familiare del minore straniero che vive nel territorio italiano, ponendosi come limite all'espulsione del genitore o del tutore, al fine di garantire il suo benessere psico-fisico che potrebbe essere pregiudicato dall'allontanamento dallo Stato dei soggetti preposti alla sua tutela. Secondo l'a. il criterio guida che dovrebbe indirizzare le decisioni riguardanti l'espulsione degli stranieri deve basarsi su un'indagine individualizzata improntata sull'imprescindibile coordinamento tra la disciplina in materia di immigrazione e quella prevista a tutela del minore. Viene delineato il percorso normativo (nazionale, europeo e internazionale) che ha condotto alla considerazione del minore non soltanto quale soggetto sottoposto

alla responsabilità genitoriale ma quale persona titolare di autonomi diritti. La necessità di garantire sempre lo sviluppo armonico della sua crescita conduce tuttavia a condividere la relatività del principio del *best interest of the child*, e, in tale ottica, a ritenere che talvolta l'allontanamento del genitore o del tutore dal territorio dello Stato può risultare essenziale qualora la sua presenza rechi pregiudizio al minore.

Il contributo, a firma esclusiva della candidata, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, rigorosa l'impostazione metodologica e la sua documentazione. La collocazione editoriale è buona.

12. *Interruzione delle trattative per mancato accordo sul prezzo e responsabilità precontrattuale*, (Cass., 5 ottobre 2015, n. 19872), in *Corti salernitane*, 3/2016.

Il lavoro si propone di indagare se il mancato accordo su un elemento essenziale, quale il prezzo, nella fase delle trattative, possa essere o meno fonte di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. Dopo aver delineato i contorni della c.d. buona fede contrattuale quale «regola di condotta al servizio dell'ordinamento giuridico che ha un ruolo fondamentale nella regolazione e attuazione dei rapporti tra privati», l'a. giunge ad affermare che in presenza di alcuni indici sintomatici (quali il versamento della caparra e la consegna della piantina dell'immobile) si è in presenza di trattative tra le parti funzionali all'acquisto dell'immobile. In questo senso, il mancato accordo sul prezzo, viola quelle regole di correttezza e buona fede che si pongono a presidio del rapporto contrattuale. Il tema affrontato consente di analizzare altresì la dibattuta questione sulla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità precontrattuale; l'a. ne riconosce la sua natura contrattuale sull'assunto che il dovere di buona fede non è «una mera declinazione del principio del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c., ma rappresenta una obbligazione *ex lege* nascente dal c.d. contatto sociale che si istituisce tra le parti con l'inizio delle trattative» e il cui inadempimento è fonte di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.

Il contributo, a firma esclusiva della candidata, è congruente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, buona l'impostazione metodologica e la sua documentazione. La collocazione editoriale è buona.

Valutazione complessiva della produzione scientifica:

La candidata presenta una produzione scientifica complessiva distribuita in 9 anni a partire dal 2015. Ai fini della presente procedura ha prodotto 12 pubblicazioni nel numero massimo previsto dal bando (2 monografie, 9 contributi in rivista [dei quali 5 editi in riviste di classe A], 1 contributo in volume) tutte congruenti con il settore concorsuale oggetto della procedura. Tutti i contributi sottoposti a valutazione sono a firma esclusiva della Candidata. L'attività di ricerca è continua, varia e approfondita e condotta con metodo rigoroso. Le pubblicazioni presentate fanno emergere il profilo di una studiosa seria e impegnata, i cui lavori scientifici sono caratterizzati da originalità. Le soluzioni prospettate sono supportate da solide argomentazioni. Nel complesso il giudizio è ottimo.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Commissione

Prof. Stefania Gioia

